



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2012/2132(INI)

29.1.2013

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi
(2012/2132(INI))

Relatore per parere: Vicente Miguel Garcés Ramón

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore il fatto che la grande maggioranza degli Stati membri abbia applicato con successo la direttiva sui servizi di media audiovisivi ed esorta gli altri Stati membri a procedere rapidamente alla sua applicazione; esprime preoccupazione per il recepimento tardivo della direttiva, che è volta a garantire la certezza giuridica nel mercato unico conservando al contempo la diversità culturale, tutelando i consumatori e salvaguardando il pluralismo dei media nelle legislazioni nazionali; esorta gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto ad adeguare quanto prima la propria legislazione;
2. plaude al rispetto dell'applicazione delle norme del mercato interno da parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi e il principio del paese di origine descritto all'articolo 2 della direttiva 2010/13/UE;
3. ritiene che occorra raggiungere un idoneo equilibrio fra gli obiettivi di tale direttiva e la libertà di distribuzione e di accesso ai contenuti, onde evitare i rischi di concentrazione e di perdita di diversità;
4. reputa che gli Stati membri debbano garantire l'accessibilità dei servizi di media audiovisivi; prende atto dei diversi modelli commerciali esistenti per finanziare i contenuti e rileva l'importanza del fatto che l'accesso sia economicamente alla portata dei vari consumatori;
5. ritiene che il principale obiettivo della regolamentazione dei media sia la conservazione del pluralismo in termini di offerta e di fornitori;
6. sottolinea l'importanza di un'applicazione soddisfacente dell'articolo 17 della direttiva relativo al tempo medio di trasmissione riservato alle opere europee realizzate da produttori indipendenti ed evidenzia l'autonomia degli Stati membri a tale proposito; esorta gli Stati membri e gli organismi di radiodiffusione ad andare oltre il livello minimo del 10% suggerito nella direttiva 2012/13/UE;
7. ribadisce che il tempo dedicato agli spot pubblicitari televisivi e agli spot di televendita non deve oltrepassare il limite dei 12 minuti per ogni ora di trasmissione; teme, tuttavia, che il limite dei 12 minuti sia regolarmente trasgredito in taluni Stati membri; insiste sulla necessità di monitorare i formati commerciali realizzati al fine di aggirare tale restrizione, in particolare la pubblicità occulta, che può generare confusione nei consumatori; sollecita l'istituzione di un divieto della pubblicità pregiudizievole, quale descritta all'articolo 9 della direttiva 2010/13/UE, durante i programmi rivolti ai giovani e ai bambini; raccomanda un'analisi delle "migliori pratiche" adottate da taluni paesi in quest'ambito quale base in vista di future riforme del quadro legislativo;

8. esorta la Commissione ad aggiornare nel 2013 la sua comunicazione interpretativa sulla pubblicità televisiva tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso la piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute e il forum europeo sull'alcol e sulla salute;
9. osserva che l'accesso ai canali e alla scelta di servizi audiovisivi è sensibilmente aumentato; sottolinea che, al fine di conseguire un autentico mercato unico digitale in Europa, sono necessari ulteriori sforzi volti al miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica dei cittadini;
10. richiama l'attenzione sull'approccio adottato nel considerando 24 della direttiva 2010/13/UE, che interpreta il concetto di programma in maniera dinamica, tenendo conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva al fine di evitare disparità sul piano della libera circolazione e della concorrenza nonché al fine di rispondere alle aspettative del pubblico interessato in materia di tutela normativa;
11. appoggia l'insistenza della direttiva 2010/13/UE sull'importanza di promuovere l'introduzione di regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7;
12. esorta a prendere in considerazione i diritti alla facilità d'utilizzo e di consumo nell'ambito dei servizi di media audiovisivi e dei dispositivi connessi; insiste sulla necessità di precisare i concetti di "servizio televisivo" e di "programma" al fine di assicurare l'accessibilità totale e paritaria di tali servizi e l'applicazione di norme eque di partecipazione per tutti i fornitori di programmi operanti nel mercato interno;
13. osserva, relativamente alla diffusione di contenuti audiovisivi "over the top", che è necessario specificare cosa si intende per "parti interessate", facendovi come minimo rientrare le televisioni pubbliche e private, i fornitori di internet, i consumatori e i professionisti creativi;
14. sostiene con decisione un approccio tecnologicamente neutro, in considerazione dell'evoluzione dei modelli di visione e di distribuzione, al fine di agevolare una maggiore possibilità di scelta per i consumatori; sollecita, a tale riguardo, una valutazione d'impatto esaustiva della situazione attuale del mercato e del quadro regolamentare;
15. rileva che i nuovi sviluppi tecnologici, quali la raccolta di contenuti (servizi) diversi su piattaforme per servizi di televisione connessa, stanno sempre più offuscando la distinzione tra servizi lineari e non lineari – tendenza questa che può generare distorsioni della concorrenza tra contenuti (servizi) che soddisfano requisiti regolamentari profondamente diversi; esorta pertanto la Commissione a verificare se, in tale contesto, sia opportuno sottoporre a revisione le direttive 2010/13/UE e 2000/31/CE.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	23.1.2013
Esito della votazione finale	+: 28 -: 2 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Dolores García-Hierro Caraballo, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Patricia van der Kammen